



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2 *bis* e l'articolo 3, comma 3 *septies*, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTO l'art. 2 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, il quale dispone che, per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

VISTO il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che incrementa, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dicembre 2014, n. 183", al comma 1) lettera f punto 1 dell'articolo 2 - Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015" che ha inserito all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis che prevede, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473;

VISTA la legge 12 ottobre 2016, n. 196 recante "*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*" e il decreto 28 ottobre 2016 di "*Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*";

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", che incrementa di 592,6 milioni di euro il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014, con cui sono stati determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1600024 del 23.03.2016 e n. 1600075 del 09.09.2016, che hanno assegnato alle Regioni e alle Province Autonome per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, complessivamente la somma di euro 362.828.217,00 (trecentosessantaduemilioniottocentoventottomiladuecentodiciassette/00);

RITENUTO di ripartire, per le competenze relative all'annualità 2016, tra le Regioni e le Province Autonome, la somma di euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;

RITENUTO di applicare i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, di cui al Piano di riparto delle risorse finanziarie concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26 settembre 2013;

RITENUTO, infine, di assegnare alle Regioni e alle Province autonome non presenti nel precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1600075 del 9 settembre 2016 una quota del 5 per cento superiore rispetto a quella spettante sulla base dei predetti criteri per la ripartizione delle risorse, con conseguente rideterminazione della quota spettante alle altre Regioni;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate, per le competenze relative all'anno 2016, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o nelle Province Autonome medesime:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Abruzzo – Euro 2.094.082;
- Regione Basilicata – Euro 651.938;
- Regione Calabria – Euro 2.786.512;
- Regione Campania – Euro 3.908.617;
- Regione Emilia Romagna – Euro 4.841.875;
- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 934.994;
- Regione Lazio – Euro 5.319.953;
- Regione Liguria – Euro 1.479.985;
- Regione Lombardia – Euro 12.069.405;
- Regione Marche – Euro 1.845.266;
- Regione Molise – Euro 431.631;
- Regione Piemonte – Euro 5.115.704;
- Regione Puglia – Euro 5.445.258;
- Regione Sardegna – Euro 2.954.043;
- Regione Siciliana – Euro 3.362.628;
- Regione Toscana – Euro 4.169.860;
- Regione Umbria – Euro 1.154.815;
- Valle D'Aosta – Euro 102.958;
- Regione Veneto – Euro 5.592.564;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Provincia Autonoma di Bolzano – Euro 335.580;
- Provincia Autonoma di Trento – Euro 402.331.

ART. 2

Per le finalità di cui al comma 6 *bis* dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le Regioni e le Province Autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014, nella misura del 50% delle risorse ad esse attribuite dall'art. 1 del presente decreto, secondo la seguente ripartizione:

- Regione Abruzzo – Euro 1.047.041;
- Regione Basilicata – Euro 325.969;
- Regione Calabria – Euro 1.393.256;
- Regione Campania – Euro 1.954.309;
- Regione Emilia Romagna – Euro 2.420,937;
- Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 467.497;
- Regione Lazio – Euro 2.659.976;
- Regione Liguria – Euro 739.992;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Regione Lombardia – Euro 6.034.703;
- Regione Marche – Euro 922.633;
- Regione Molise – Euro 215.815;
- Regione Piemonte – Euro 2.557.852;
- Regione Puglia – Euro 2.722.629;
- Regione Sardegna – Euro 1.477.022;
- Regione Siciliana – Euro 1.681.314;
- Regione Toscana – Euro 2.084.930;
- Regione Umbria – Euro 577.407;
- Valle D'Aosta – Euro 51.479;
- Regione Veneto – Euro 2.796.282;
- Provincia Autonoma di Bolzano – Euro 167.790;
- Provincia Autonoma di Trento – Euro 201.165.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome devono espressamente indicare nella determinazione concessoria l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 *bis* dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni /00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 DIC. 2016

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

